



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

IL SEGRETARIO GENERALE

n. 1310/12/2025

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri" e, in particolare, l'articolo 23-ter co. 1, che autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati, Stati esteri e organizzazioni internazionali per le finalità connesse al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e ss.mm.ii., nonché il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante la "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2011, n. 123 recante la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n. 1202/3361 del 7 dicembre 2023, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, e, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c), il quale dispone che l'Unità per l'innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica operi nell'ambito della Segreteria Generale;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 41;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 43;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44;

VISTA la Direttiva generale dell'On. Ministro del 9 gennaio 2025, Prot. 3547, registrata alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2025 al n. 379, per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno 2025;

VISTO il D.M. n. 5216/1 BIS del 23 gennaio 2025 con il quale l'On. Ministro assegna le risorse ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 20 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2023, Reg. 514, con il quale l'ambasciatore Riccardo Guariglia è stato nominato Segretario Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ATTESO che il predetto ha assunto tali funzioni in data 6 marzo 2023;

VISTO il decreto n. 1310/1/2025 con cui il Segretario Generale ha attribuito la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Segreteria Generale, qui interamente richiamato e integrato;

VISTO il decreto n. 1310/11/2025 con cui il Segretario Generale ha attribuito al Capo dell'Unità per l'innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica la gestione del Capitolo di spesa 1151 pg 1 istituito nel Bilancio di questo Ministero con legge di assestamento 2025;

VISTO l'articolo 7, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 14 giugno 2021, n. 82, che prevede la predisposizione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza da parte dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

VISTO decreto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, con cui è stata adottata la «Strategia nazionale di cybersicurezza» 2022/2026, comprensiva del relativo «Piano di implementazione», alcune misure del quale prevedono che il MAECI ne sia attore responsabile ovvero soggetto interessato alla loro attuazione;

VISTO l'articolo 1, comma 899, della Legge di bilancio n. 197/2022, che istituisce il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e il Fondo per la gestione della cybersicurezza;

VISTO il D.P.C.M. 9 agosto 2023 – riparto fondi di cui all'art. 1, co. 899 della LB 197 del 2022, a seguito del quale sono stati assegnati al MAECI da parte dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Euro 345.000 a valere sul Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza ed Euro 5.300.000 a valere sul Fondo per la gestione della cybersicurezza, per il triennio 2023/2025;

VISTA la relazione illustrativa del suddetto DPCM nella quale "si segnala che gli interventi finalizzati alla gestione, sono correlati per una parte alle misure attuative delle progettualità presentate, per l'altra alla gestione di ulteriori progettualità comunque in linea con la stessa Strategia nazionale di cybersicurezza";

VISTO il D.M. n. 2880 del 13 dicembre 2024 con il quale sono state conferite le funzioni di Capo dell'Unità per l'innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica al Ministro Plenipotenziario Diego Brasioli;

VISTO l'art. 14 del D.M. n. 5216/1 bis;

CONSIDERATA l'importanza per il MAECI di dare attuazione alle pertinenti misure del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022/2026 al fine di rafforzare la cooperazione con altri Paesi, nonché contribuire alla stabilità e alla sicurezza dello spazio cibernetico;

RAVVISATA la necessità di predeterminare, in ossequio al principio di trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri e

Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati, italiani e stranieri, in attuazione del D.P.R. n. 18/67, art. 23-ter, e del DPCM 17 maggio 2022;

DECRETA

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. L'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23-ter del D.P.R. 18/67 e del DPCM 17 maggio 2022, per le finalità legate alla proiezione internazionale dell'Italia nel campo della sicurezza cibernetica.
2. Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sui fondi della predetta Unità nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie.

Articolo 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'art. 1:
 1. i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con particolare riferimento allo spazio cibernetico;
 2. i soggetti privati italiani e stranieri che perseguano le medesime finalità.

Articolo 3. Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. L'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica assegna i contributi di cui al precedente art. 1 alla luce degli obiettivi strategici e strutturali indicati dall'On. Ministro e risultanti nel Piano della *performance*, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di effettuare la scelta delle iniziative da finanziare:
 - 1) finalità perseguite con l'erogazione del contributo:
 - a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale;
 - b) sostenere gli organismi internazionali attivi sui temi d'interesse prioritario dell'Unità;
 - c) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani nello spazio cibernetico;
 - d) promuovere la diffusione e il rispetto del diritto internazionale nello spazio cibernetico;
 - e) accrescere la sicurezza, difesa e resilienza degli ecosistemi digitali presso Paesi appartenenti alle seguenti aree geografiche prioritarie: Balcani Occidentali, Ucraina, Mediterraneo allargato, Africa, America Latina;
 - f) profilare l'Italia in iniziative di tutela della pace e della sicurezza dello spazio cibernetico;
 - g) coinvolgere e promuovere le aziende italiane, il mondo accademico e la società civile nei progetti di costruzione delle capacità informatiche presso Paesi di interesse nelle summenzionate aree prioritarie;
 - 2) qualità dei soggetti beneficiari e delle iniziative:
 - a) capacità a operare, affidabilità strutturale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
 - b) esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
 - c) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
 - d) ricorso a partenariati e consorzi con altri enti.

Articolo 4. Procedimento per i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali

1. Il proponente deve presentare all'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:

- a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire (in caso di corsi di formazione, deve essere specificato lo scopo degli stessi e gli obiettivi formativi);
- b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse (cronoprogramma);
- c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'ente proponente e/o di eventuali altri contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi diretti dell'iniziativa;
- d) le coordinate del conto corrente bancario e/o conto di tesoreria intestato all'ente richiedente sul quale accreditare il contributo;
- e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA);
- f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.

2. L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, viene effettuato dall'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.

3. La predetta Unità può attivare la procedura ove vi sia l'interesse di garantire la valorizzazione di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità richiamate all'art. 3.

4. Laddove il contributo venga erogato a favore di organizzazioni internazionali multilaterali, viene fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'organizzazione stessa, o dall'eventuale intesa progettuale all'uopo sottoscritta, per quanto concerne gli aspetti finanziari di progettazione e rendicontazione dello stesso.

5. A seconda della tipologia di progetto e di collaborazione, l'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica valuterà l'opportunità di applicare la vigente Circolare ministeriale in materia di trattati internazionali e intese tecniche.

6. Una volta approvato, il contributo per attività progettuali può essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo dei costi.

7. L'ammontare del contributo viene determinato dall'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica in funzione dei seguenti elementi:

- a) rilevanza del progetto rispetto delle finalità richiamate all'art. 3;
- b) opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'art. 3 e tenendo conto delle risorse disponibili e della qualità dei progetti presentati;
- c) effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte di un contributo inferiore a quello richiesto.

8. Il contributo può essere erogato in unica soluzione anticipata.

9. L'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata ed esperire le verifiche previste dalla normativa vigente nei confronti dell'ente proponente.

Articolo 5. Esecuzione del progetto e linee guida per la rendicontazione

1. Le attività debbono avere inizio o essere in corso nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa. L'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica, curando i seguiti dei contributi approvati, si riserva

il diritto di concedere proroghe non onerose e rimodulazioni di *budget*, le quali dovranno in ogni caso essere adeguatamente motivate.

2. Responsabile della puntuale realizzazione del progetto è il soggetto beneficiario del contributo, cui spettano i poteri e i doveri connessi all'attività di indirizzo, monitoraggio e controllo non delegabili né a terzi né a eventuali partner di progetto.

3. A conclusione del progetto/iniziativa, e comunque entro tre mesi, il beneficiario del contributo, deve comunicarne l'avvenuta chiusura e presentare all'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale che contenga il riepilogo delle voci di spesa, nel rispetto del *budget* approvato.

4. Per rapporto sulle attività svolte si intende una relazione finale di carattere descrittivo/narrativo, su carta intestata del beneficiario, caratterizzata da una descrizione delle fasi del progetto e che evidenzii lo sviluppo dello stesso e i risultati ottenuti.

5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 4 punto 4 del presente decreto, la relazione finanziaria dovrà essere corredata da documentazione giustificativa e dovrà includere le spese sostenute da eventuali partner.

6. L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

Articolo 6. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri

1. Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'art. 2 punto 2, la procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento con la pubblicazione di un separato avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (www.esteri.it) ovvero attraverso apposita comunicazione alle entità facenti parte dell'ecosistema italiano di *cyber capacity building*.

Articolo 7. Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Gli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura dell'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Sicurezza Cibernetica sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Roma,

Amb. Riccardo Guariglia